



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO DI RUOLO DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 03/C2 (SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/04) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA - FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

CODICE CONCORSO 2019PAR062

IL RETTORE

D.R. n. 1687/2020 del 02.07.2020

VISTI:

- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
- il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza";
- l'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.R. n. 2576/2017 dell'11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso Sapienza - Università di Roma;
- il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia che ha abrogato e sostituito il Regolamento emanato con D.R. n. 2576/2017;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe 2017) e, in particolare, l'art. 4, comma 3 bis;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.432/18 del 04.12.2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l'eventuale integrazione della Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/18 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;



- la delibera del Senato Accademico n. 24/19 del 22.01.2019, con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente per l'anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di Scienze della Terra, assoggettati a norme specifiche;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/19 del 29.01.2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l'anno 2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del 02.04.2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
- le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
- il D.R. n. 124/2020 del 14.01.2020 con il quale è stata indetta una procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di professore di ruolo di II Fascia per il Settore Concorsuale 03/C2 - Settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - presso il Dipartimento di Chimica - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- il D.R. n. 882/2020 del 12.03.2020 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura valutativa suindicata;
- la comunicazione del 15.04.2020 effettuata, via e-mail, dal Settore Concorsi Personale Docente con la quale veniva notificato alla Commissione giudicatrice che, avendo tutti i candidati alla procedura de quo presentato rinuncia ai previsti termini di legge per la ricusazione, la stessa poteva avviare i lavori concorsuali;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, e in particolare l'art. 1, comma 1, lett. m) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione dal 08.03.2020 al 03.04.2020 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 1, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale dal 10.03.2020 al 03.04.2020 la disposizione di cui all'art. 1, lett. m) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in base al quale sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare l'art. 87, comma 5, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, e dunque fino al 16.05.2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e l'art. 103, comma 1, in base al quale, per le medesime finalità, «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*»;
- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 23942 del 20.03.2020 con la quale sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;



- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 25602 del 30.03.2020 con la quale, a seguito di interlocuzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato aggiornato, parzialmente modificato e integrato il contenuto della nota prot. n. 23942 del 20.03.2020 ed è stato indicato alle Strutture che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che *“al fine del computo dei termini procedurali ed endoprocedimentali di tutte le procedure, comprese quelle per il conferimento di assegni di ricerca e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione e analoghi (ivi inclusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e per la proposizione delle istanze di ricasazione), occorre applicare la disposizione di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in base al quale «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»”*.
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare l'art. 4, in base al quale *«La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure»*;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e, in particolare, l'art. 37, comma 1, in base al quale *«Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»*;
- il comunicato pubblicato in data 09.04.2020 sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale non sono menzionate le procedure concorsuali tra i procedimenti amministrativi soggetti alla proroga della sospensione dei termini disposta dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q) che ha confermato per le procedure concorsuali pubbliche la vigenza delle disposizioni previste dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- la nota a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale prot. n. 30092 del 20.04.2020, con la quale, alla luce delle disposizioni introdotte dai decreti-legge 8 aprile 2020, nn. 22 e 23, sono state aggiornate le indicazioni fornite con le note dell'Area Risorse Umane prot. nn. 23942 del 20.03.2020 e 25602 del 30.03.2020, al fine di adeguare l'interpretazione delle precedenti disposizioni, formulata nell'immediatezza della loro adozione, alla luce di quanto disposto dai provvedimenti successivi, nonché di fornire alle Strutture dell'Ateneo e alle Commissioni giudicatrici istruzioni vincolanti per l'utile svolgimento di tutte le procedure concorsuali e, in particolare, è stato indicato che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che *«lo svolgimento delle prove concorsuali [delle procedure per l'accesso al pubblico impiego] è consentito nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica, altrimenti è sospeso fino al 16.05.2020 (ovvero fino al diverso termine che sarà stabilito dalla legge di conversione del predetto decreto e/o da successivi provvedimenti normativi)»* e che *«i termini procedurali relativi a tutte le procedure concorsuali non siano più ulteriormente assoggettati ope legis alla sospensione prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020 fino al 15.05.2020»* ed è stato altresì disposto che *«a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito web di Ateneo, per tutte le procedure concorsuali gestite dagli Uffici centrali e dalle altre Strutture di questo Ateneo ricominciano a decorrere i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi pendenti alla data del 23.02.2020 ed iniziano a decorrere i termini delle medesime procedure, la cui decorrenza avrebbe dovuto iniziare successivamente a tale data»*;
- i verbali e la relazione finale, trasmessi dal Commissario Prof. Andrea Barbetta ed acquisiti al protocollo universitario n. 40902 del 09.06.2020;

CONSIDERATO:

- che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e in modalità telematica;
- che dai verbali risulta che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e in modalità telematica e che l'accertamento delle



competenze linguistiche e scientifiche si è svolto in modalità telematica, attraverso l'impiego di strumenti informatici idonei a garantire la pubblicità della seduta;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti redatti dalla Commissione giudicatrice;

DECRETA:

Sono approvati gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 03/C2 - Settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - presso il Dipartimento di Chimica - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - di questa Università, da cui risulta che la Dott.ssa **Iolanda FRANCOLINI**, nata a Roma (RM) il 09.11.1975, è dichiarata vincitrice della procedura valutativa suddetta.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to digitalmente
IL RETTORE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.